

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018-2020. DECRETO INTERMINISTERIALE N.47/2018.

ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE

In attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e della Deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n.201, è indetta selezione pubblica finalizzata alla redazione del Piano triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA SELEZIONE E TIPOLOGIA EDIFICI

Possono presentare proposte progettuali i Comuni, ivi compresi i singoli Municipi di Roma Capitale, le Province, la Città metropolitana e le Unioni di Comuni. Le proposte devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica ospitanti istituzioni scolastiche statali, compresi i CPIA, la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, edifici destinati o da destinare a poli dell'infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Nel caso di costruzione di nuovo edificio non presente in anagrafe, dovrà essere richiesta la generazione di una nuova scheda edificio alla competente Struttura regionale (per contatti: ares@regione.lazio.it), entro e non oltre 15 giorni antecedenti alla scadenza della presentazione delle domande di cui all'art. 8, **a pena di esclusione**.

È riservata una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate alla Regione Lazio per interventi relativi ad edifici scolastici di secondo grado, di competenza di Province e Città metropolitana. La Direzione regionale competente in materia definirà l'esatta quantificazione di suddetta percentuale, tenuto conto delle necessità individuate a seguito delle richieste pervenute.

Possono essere collocati nella graduatoria del Piano triennale, suddiviso in piani annuali di attuazione, gli interventi di edilizia scolastica per i quali non siano state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori alla data di presentazione della domanda.

ART. 3 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI ALL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA

Non sono ammissibili gli interventi:

- 1) relativi ad edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 2) relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale n. 47/2018;
- 3) che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza;

- 4) relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di soppressione tramite il piano di dimensionamento scolastico regionale;
- 5) già destinatari, per le stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47.

In particolare, sono ammesse alla presente selezione le proposte di cui alle seguenti tipologie d'intervento, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
- c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
- d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

Si precisa che il richiedente dovrà dimostrare, **mediante idonea documentazione**:

1. per gli interventi su edifici ricadenti in zona 1 e 2, che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC2018 per gli interventi di miglioramento (analisi della vulnerabilità sismica almeno con livello di conoscenza ai sensi del §8.5.4 delle NTC2018 pari a LC2), ovvero il richiedente dovrà impegnarsi ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale n. 47/2013;
2. nel caso di edificio ricadente in zona 3 e costruito prima del 1984, che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC2018 per gli interventi di miglioramento. Per gli edifici progettati secondo le norme vigenti successivamente al 1984, ricadenti in zona 3, il richiedente dovrà **dichiarare** che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione.

La predetta documentazione di cui ai punti 1 e 2, che costituisce il presupposto per l'inserimento della richiesta nella programmazione triennale, non va prodotta in caso di nuova costruzione di manufatto.

È ammessa un'unica domanda per edificio.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte, che procederà sulla base dei

criteri di cui al citato decreto interministeriale n. 47/2018 e di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 201.

A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento – massimo 100 punti

1. interventi di adeguamento sismico o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale: massimo 50 punti, attribuiti secondo quanto previsto all'allegato A del presente Avviso;
2. interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture e interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell'edificio (lettere b) e c) di cui all'art. 4 del presente Avviso): massimo 40 punti:
 - 2.1. interventi per la riduzione del rischio d'incendio: massimo punti 20;
 - 2.2. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: massimo punti 8;
 - 2.3. interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto: massimo punti 4;
 - 2.4. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: massimo punti 4;
 - 2.5. intervento di eliminazione di rischi diversi: massimo punti 4.
3. ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche, adeguatamente dimostrate: punti 8.
4. ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.4 del presente Avviso, purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica: punti 2.

B. Ulteriori criteri – max 100 punti

a) livello di progettazione: massimo punti 10 non cumulabili

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica: punti 2;
2. progetto definitivo: punti 6;
3. progetto esecutivo: punti 8
4. progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità (art. 26, comma 8, dlgs. n. 50/2016): punti 10;

b) completamento di lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti (massimo punti 15):

1. rapporto costo completamento intervento e costo interventi già sostenuti < 10%: punti 5
2. rapporto costo completamento intervento e costo interventi già sostenuti > 10% e < 20%: punti 10

3. rapporto costo completamento intervento e costo interventi già sostenuti > 20%: punti 15;

c) popolazione scolastica beneficiaria: massimo 40 punti, in base ai seguenti casi:

1. popolazione di studenti fino a n. 100 unità: punti 15;
2. popolazione di studenti da n. 101 a n. 250 unità: punti 20;
3. popolazione di studenti da n. 251 a n. 300 unità: punti 25;
4. popolazione di studenti da 301 a 400 unità: punti 30;
5. popolazione di studenti da 401 a 500 unità: punti 35;
6. popolazione di studenti superiore a n. 501 unità: punti 40.

Per i Comuni la cui popolazione residente è, alla data dell'ultimo censimento inferiore ai 5.000 abitanti, i punteggi indicati ai punti 1.2.3.4.5.6 di cui sopra, sono moltiplicati per un **fattore correttivo pari a 1,5** e, qualora superiore a 40 punti si assegna il punteggio massimo.

d) sostenibilità del progetto: punti 10 (se trattasi di realizzazione e/o trasformazione dell'edificio ad energia quasi zero NZEB). In particolare, dovrà essere garantita la sostenibilità ambientale con progettazione di elevata qualità, il minimizzo dei consumi di energia, la garanzia del benessere e della salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) nonché la conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 11/10/2017 (GU n.259 del 06/11/2017), pena la mancata assegnazione anche del punteggio relativo al livello di progettazione;

e) dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio (massimo punti 4):

1. dismissione di edifici in locazione passiva: punti 3;
2. attuazione di piani di riorganizzazione della rete scolastica: punti 4.

f) eliminazione di materiali contenenti amianto (m.c.a.): punti 5;

g) cofinanziamento dell'Ente, anche mediante il ricorso al Conto termico 2.0 (DM del 16/02/2016) e/o al Credito sportivo (massimo punti 10):

1. cofinanziamento dell'Ente fino al 10%: punti 5;
2. cofinanziamento dell'Ente dall'11 al 20%: punti 7;
3. cofinanziamento dell'Ente superiore al 20%: punti 10;

h) altre circostanze premianti: massimo punti 6 (cumulabili)

1. se l'edificio è in regola con i controlli SNAES dell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici (ARES) e risultano caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione (si precisa che, ai fini dell'assegnazione del presente punteggio, si terranno in considerazione solo le relative istanze, andate a buon fine, trasmesse all'indirizzo ares@regione.lazio.it entro e non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza della presentazione delle domande, di cui al successivo art.8): punti 2;
2. in caso di progettazione partecipata: punti 0,5;

3. in caso di Certificazione di qualità (Itaca, Casa Clima, Leed ecc...): punti 0,5;
4. se trattasi di progetto redatto con la metodologia B.I.M. (Building Information Modeling): punti 1
5. edificio chiuso su disposizione dell'Autorità competente: 2 punti

A parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte relative alla tipologia d'intervento prioritaria, come individuata dal decreto interministeriale n. 47/2018 all'art.3, comma 1.

Terminato l'esame delle proposte pervenute, la Commissione all'uopo costituita, procederà a redigere apposita graduatoria che, una volta approvata dai competenti organi regionali, è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la relativa approvazione e per la definizione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica 2018/2020.

Si precisa per gli Enti che si avvalgono delle dichiarazioni di impegno di cui ai punti **b)** e **c)** dell'art. 8 del presente avviso che, qualora entro il termine indicato non sia trasmessa la documentazione prevista, ne verrà data comunicazione al MIUR per i successivi adempimenti di competenza.

L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento.

ART. 6 – COSTI AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono riferibili alle voci di costo desumibili dal quadro tecnico economico predisposto in conformità alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

Le spese tecniche (costi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudi tecnico amministrativi, incentivi), sono ammissibili per un massimo del 15% dell'importo dei lavori a base d'asta.

ART. 7 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI

La graduatoria è utilizzata dallo Stato o dalla Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica.

La graduatoria è soggetta ad aggiornamento annuale nel corso del 2019 e del 2020 sulla base di un apposito Avviso regionale. In tale sede, si procederà alla revisione del punteggio sulla base del solo incremento del livello progettuale e sulla base della nuova documentazione prodotta dall'Ente.

Nel caso in cui vengano definite dallo Stato linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione Lazio si riserva di attingere dalla graduatoria gli interventi che rispondono ai requisiti previsti dai programmi straordinari di finanziamento.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati devono presentare istanza di partecipazione entro e **non oltre le ore 12.00 del 15 giugno 2018**, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata infrastrutture sociali@regione.lazio.legalmail.it contenente, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione riportante:

1. l'indicazione della tipologia d'intervento fra quelle descritte nell'articolo 4 del presente Avviso;
 2. il codice dell'edificio scolastico e codice del punto di erogazione del servizio, come da anagrafe dell'edilizia scolastica;
 3. il tipo di istituzione scolastica che ha o che avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento (appartenenza al I ciclo o al II ciclo d'istruzione);
 4. l'indicazione se l'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza e rimaste incompiute, specificando il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
 5. l'impegno, se del caso, alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto d'intervento;
- b)** in caso di interventi su edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, analisi della vulnerabilità sismica o **dichiarazione d'impegno** ad effettuare l'analisi entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto ministeriale di assegnazione del finanziamento nei confronti dell'Ente, con indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio di cui all'articolo 5 del presente avviso;
- c)** nel caso di interventi su edifici ricadenti in zona 3, e costruiti prima del 1984, **dichiarazione** che l'edificio raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento ovvero, qualora tale dichiarazione non possa essere resa in mancanza di adeguate indagini propedeutiche, dovrà essere allegata una **dichiarazione di impegno** a trasmetterla entro il termine previsto dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto ministeriale di assegnazione del finanziamento nei confronti dell'Ente. Per gli edifici progettati secondo le norme vigenti successivamente al 1984, ricadenti in zona 3, il richiedente dovrà **dichiarare** che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione;
- d) relazione tecnica**, sottoscritta da un professionista abilitato, nella quale sono descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo manufatto, nel caso d'intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente;
- e) l'atto di approvazione** del progetto da parte dell'Ente locale, esplicitando:
1. il livello di progettazione (se progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);
 2. la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente richiedente, precisando le modalità. In caso di ricorso al Conto Termico 2.0, è necessario allegare il "FAC-SIMILE RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEGLI INCENTIVI" ottenuto dalla procedura nel Portale informatico GSE - Portaltermico (FER_TER);
- f)** progetto di fattibilità tecnica ed economica con allegato quadro economico, in cui sono specificate le lavorazioni da effettuare suddivise in categorie omogenee, fra cui le opere strutturali (in caso di interventi di adeguamento e di miglioramento sismico), accompagnato da una relazione tecnica specifica che descriva in sintesi il contenuto

dell'intervento nonché dalle planimetrie dei locali contenenti le destinazioni funzionali degli stessi e la indicazione delle relative superfici oggetto dell'intervento;

g) dichiarazione da parte del Responsabile della programmazione della rete scolastica dell'Ente locale circa il numero di alunni iscritti all'Istituto che ha o avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento;

h) eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti (allegando copia dell'atto di chiusura).

Le dichiarazioni richieste nel presente articolo, ad eccezione di quella di cui al precedente punto g), devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'Ente proponente o da soggetto da lui delegato (in questo ultimo caso, allegare la delega).

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di invio della domanda che risulta dalla "ricevuta di accettazione" della PEC.

L'Amministrazione mittente è tenuta a verificare l'effettiva ricezione da parte della Regione Lazio attraverso la "ricevuta di consegna" della PEC rilasciata dai sistemi telematici: l'assenza di tale ricevuta indica che la comunicazione non è pervenuta a destinazione.

ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI

La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento e/o integrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I dati contenuti nelle proposte presentate saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Marco Virgilio Polletti.

Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Virgilio Polletti

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:

- Dott. Marco Virgilio Polletti, mpolletti@regione.lazio.it - tel. 06/51686331;
- Arch. Mario Scalone Solarino mscalone@regione.lazio.it - tel. 06/51686342.